

# ItaliaOggi DIRITTO & FISCO



Sentenza del giudice di pace di Davoli basata su presunzioni legali e di fatto

## D'estate Iva sul gas al 10%

## Aliquota dimezzata dal divieto di riscaldamento

DI ANTONIO CICCIA

Destate l'Iva sul gas si dimezza. Nel periodo estivo, in cui vige l'astensione obbligatoria dal riscaldamento, le aziende fornitrici non possono applicare la aliquota del 20%, ma devono applicare la diversa aliquota del 10% prevista per l'uso domestico. A queste conclusioni è arrivato il giudice di pace di Davoli (sentenza n. 495 del 15 aprile 2003, depositata il 16 maggio 2003), accogliendo le domande di un utente assistito dagli avvocati Luigi Malluzzo e Francesco Surace.

La motivazione del giudice monocratico è incentrata sulla presunzione di inutilizzo del gas per ragioni di riscaldamento che giustificherebbero l'applicazione dell'aliquota più alta.

Ma vediamo di analizzare il contenuto della pronuncia, che se estesa potrebbe comportare benefici a tutti i titolari di questa utenza domestica.

L'interessato ha scelto di rivolgersi al giudice dopo avere constatato che la società, con cui aveva stipulato un contratto di somministrazione di gas per usi domestici e riscaldamento per civile abitazione, applicava ai consumi l'aliquota Iva del 20%, senza operare distinzione tra i due tipi di fornitura e quindi senza distinzione tra l'aliquota del 20% per le forniture di riscaldamento e del 10% per le forniture a uso domestico.

Il giudice di pace si è convinto della fondatezza delle ragioni del consumatore e ne ha accolto la domanda. Almeno per il periodo intercorrente dal 15 aprile al 15 settembre, al giudice appare più giusta la fatturazione al 10%.

In tale periodo vige il divieto di accensione dei riscaldamenti e questo è un elemento
che prova l'uso del gas a tali fini esclusivi. Secondo il magistrato, inoltre, non vale opporre che per arrivare alla distinzione delle aliquote occorre una
specifica strumentazione capace di misurare i diversi tipi di
utilizzo. Non è necessaria una
verifica strumentale, perché la

sentenza ammette l'uso delle presunzioni, cioè di quei ra-gionamenti logici da cui dal fatto noto si può legittimamente risalire al fatto ignoto, secondo lo schema della prova indiretta. Tale ragionamento logico è fondato sul divieto di accensione dei riscaldamenti e su massime di esperienza. Il giudice afferma, infatti, che secondo criteri di ragionevolezza, sarebbe del tutto assurdo ritenere che durante il periodo estivo si usino gli impianti per riscaldarsi. Le presunzioni raggiungono i requisiti di pluralità, univocità e concordanza tanto da poter fondare la deci-

Da qui l'ordine all'azienda erogatrice di restituire le somme indebitamente introitate.

Per il vero, la sentenza in esame arriva alla medesima conclusione sulla base di altro argomento. Le aziende erogatrici del gas che non rendono nota la possibilità di dotarsi di appositi contatori in grado di misurare i diversi utilizzi del gas per i due tipi di utilizzo si

comportano senza rispettare i criteri di correttezza, trasparenza, equità. Si tratta di principi generali da rispettarsi nell'esecuzione dei contratti, che, in base alla legge 281/1998 articolo 3, ultimo comma, diventano un obbligo particolarmente cogente nei confronti delle imprese nei rapporti con i consumatori.

Anche in base a questi parametri, l'azienda erogatrice del gas è stata ritenuta gravemente inadempiente in quanto ha omesso d'informare i clienti che semplicemente installando contatori separati, una parte rilevante dei consumi poteva essere fatturata con l'aliquota ridotta con un risparmio di spesa. Secondo la sentenza, questa cura non avrebbe comportato alcuna spesa per il somministrante, con ciò venendo in tutta la sua evidenza la negligenza dell'azienda stessa. Una negligenza che è costata alla stessa nel caso specifico la somma di 375 euro oltre al rimborso delle spese di lite. (riproduzione riservata)

#### LA TESI DEL FISCO

È proprio il riscaldamento a fare la differenza tra l'aliquota Iva normale e quella ridota. La norma, ossia il n. 127-bis) della tabella A, parte terza, allegata al dpr 26/10/72, n. 633, prevede infatti l'applicazione dell'imposta nella misura agevolata del 10% per l'erogazione di gas metano «usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda», nonché per l'erogazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti destinati agli stessi usi.

Di conseguenza, se il combustibile viene invece impiegato per fare funzionare il riscaldamento, non ci sono i presupposti per l'applicazione della norma agevolativa e l'imposta raddoppia.

Lo stesso accade, per lo meno secondo la tesi del fisco, ribadita ancora recentemente con la ris. n. 97/E del 29/4/2003, quando il gas immesso nella rete è utilizzato sia per l'uso termico sia per cottura cibi e produzione di acqua calda.

In mancanza di impianti separati e di distinti contatori, il fisco ritiene inapplicabile l'Iva ridotta in quanto non è possibile determinare in modo certo e oggettivo la quota di gas metano impiegata per gli usi agevolati.

### UNIRE: GOVERNO RITIRA DECRETO

Il decreto sull'Unire e le scommesse ippiche decadrà, perché il governo lo ha ritirato. È stato il ministro per le politiche agricole, Gianni Alemanno, a comunicarlo all'aula di Montecitorio subito dopo l'approvazione del decreto sulle quote latte. Il ministro ha poi detto che il governo al riguardo intende elaborare un organico progetto di legge, per cui sarà chiesta una corsia preferenziale, che recepisca anche suggerimenti e nuove indicazioni. Il decreto sull'Unire, emanato dal governo il 21 marzo scorso e già approvato dal senato, doveva improrogabilmente essere approvato entro ieri dalla camera in quanto ultimo giorno utile prima della scadenza.